



**Servizio Segreteria del Sindaco
e Politiche di Sviluppo dell'organizzazione**

Prot. n. 13466 VB/sc

Lecco, 6 marzo 2014

**AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA
GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE DI LECCO**

Con deliberazione n. 5 del 27/01/2014, esecutiva, il Consiglio Comunale ha istituito la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, approvandone il relativo regolamento.

A norma dell'art. 2 del regolamento citato, il Sindaco nomina il Garante scegliendolo fra persone residenti nella provincia di Lecco, di indiscusso prestigio e notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, delle attività sociali (...) ***L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della pubblica sicurezza nonché della professione forense. E' esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali e del personale che opera presso la Casa Circondariale.***

Il garante, dura in carica per tre anni e assume l'incarico a titolo onorifico e per lo svolgimento delle funzioni attribuite non è prevista alcuna indennità o rimborso spese (artt. 3 e 6 Reg.).

Tenuto conto di quanto sopra, dal 7 al **31 marzo 2014** compreso, tutti coloro i quali fossero interessati alla nomina in qualità di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale possono presentare, all'Ufficio Protocollo del Comune durante gli orari di apertura, la propria candidatura mediante allegato modello, corredata da dettagliato curriculum vitae.

F.to IL SINDACO
Virginio Brivio

Per informazioni rivolgersi al Servizio Segreteria del Sindaco e Politiche di Sviluppo dell'organizzazione, dott.ssa Simona Cattaneo, tel.0341/481239

AL SINDACO del Comune di Lecco

Il/La sottoscritto/a
nato/a a Prov il
residente a (cap) in Via
n..... telefono.....cellulare
e-mail.....fax

PRESENTA

la propria candidatura per la nomina a Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

A tal fine

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'assenza di cause ostative alla carica come previste dall'art. 2 del Regolamento approvato con deliberazione del C.C. N. 5 DEL 27/01/2014 in calce riportato e di non trovarsi in nessuna causa di incompatibilità e inconferibilità di cui al D.lgs n. 39/2013.

Dichiara inoltre:

- di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dall'avviso pubblico disciplinante la presente procedura;
- di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente domicilio o recapito: (solo se diverso da quello di residenza)

.....

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, che il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per il corretto svolgimento della selezione e sarà trattato, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Data

Firma.....
(Firma autografa non autenticata)

Allega alla presente:

- Copia fotostatica di documento di identità personale
- Curriculum personale debitamente sottoscritto

Art. 2 – Nomina

1. Il Sindaco nomina il Garante scegliendolo fra persone residenti nella provincia di Lecco, di indiscusso prestigio e notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, delle attività sociali, tendendo presente eventuali elementi di inopportunità e ne dà comunicazione successiva al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
2. Il Garante è un organo monocratico.
3. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della pubblica sicurezza nonché della professione forense.
4. E' esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali e del personale che opera presso la Casa Circondariale



Comune di Lecco

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 del 27.1.2014

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno ventisette del mese di gennaio, a partire dalle ore 19.15, nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Eugenio Milani	X		Richard Martini	X	
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico		X
Andrea Frigerio	X		Giuseppe Fusi	X	
Michaela Licini	X		Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli		X
Raffaella Cerrato	X		Antonio Pasquini		X
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino		X
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Giacomo Zamperini		X
Alberto Colombo	X		Cinzia Bettega	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Lamberto Bodega		X
Ernesto Palermo		X	Stefano Parolari		X
Casto Pattarini	X		Giorgio Siani		X
Antonio Pattarini	X		Giulio De Capitani		X
Irene Riva	X		Giovanni Colombo	X	
Giuseppino Tiana	X		Pierino Locatelli		X
Ciro Nigriello	X		T O T A L E	30	11

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Nigriello – Colombo A – Fortino

Il Sindaco illustra il contenuto della proposta. Il Presidente Marelli apre quindi la fase di dibattito durante la quale informa che il Sindaco ha presentato un emendamento, che costituisce allegato n 2 alla presente deliberazione. Nel corso del dibattito sopraggiungono i Consiglieri Bodega e Siani, rientrano i Consiglieri Parolari e Zamperini ed escono i Consiglieri Colombo G. e Magni. Presenti 32 assenti 9: Boscagli, Chirico, Colombo G., De Capitani, Fortino, Locatelli, Magni, Palermo, Pasquini.

Dopo numerosi interventi, il Presidente illustra il contenuto dell'emendamento del Sindaco (All 2) e lo pone in votazione ottenendo il seguente risultato: con 32 voti favorevoli, l'emendamento è approvato.

Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto dopo la quale pone in votazione la proposta di deliberazione come modificata per effetto dell'emendamento approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista le deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 10/12/2012 avente ad oggetto: "Ordine del giorno presentato dai consiglieri Rizzolino, Gualzetti, Chirico, Cerrato, Riva, Parisi e Boscagli sul tema: "Nomina del garante dei diritti dei detenuti presso le carceri della città"";

Visto il vigente Statuto comunale il quale precisa che il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture a qualsiasi titolo esso partecipi. Il Comune promuove altresì l'emancipazione, le forme di convivenza ed integrazione dei suoi cittadini senza distinzione alcuna e nel rispetto dei valori di cui ogni persona è portatrice, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che limitano il libero e pieno sviluppo dell'individuo. (..) Il Comune organizza l'accesso ai servizi nel modo più ampio ed efficiente. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità della città (..) Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale (..)

Visto il Piano Generale di Sviluppo del Comune di Lecco 2010/2015, nel quale si afferma che può dirsi acquisito che il Comune assurga al ruolo (riconosciuto anche a livello costituzionale) di interprete primario dei bisogni della collettività locale: in assenza di un organico quadro legislativo che individui le funzioni comunali, il legislatore può solo specificare quali siano gli ambiti che non rientrano nella competenza comunale. Spetta, quindi, al singolo ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le "politiche" necessarie per soddisfarle, in un'ottica di coinvolgimento e di fecondo dialogo con comunità locali, esercitando una corretta sussidiarietà;

Ritenuto pertanto di istituire le figura del garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Lecco, la cui disciplina è contenuta nel regolamento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale che prevede, tra l'altro, durata, compiti e rapporti del Garante con gli organi del Comune;

Preso atto che la commissione Capigruppo ha esaminato l'argomento nelle sedute del 25.11.2013 e del 13.01.2014.

Premesso quanto sopra,

Vista la L.R. n. 8 del 14/02/2005 avente ad oggetto "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari" ed il Regolamento regionale n. 10 del 14/10/2006 che definisce i compiti del garante dei detenuti ai sensi della predetta legge regionale;

Visti il vigente Statuto comunale e il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
Visto, l'art. 42 decreto legislativo 267/2000;
Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Rientrano i Consiglieri Colombo G. e Magni. Presenti 34 assenti 7: Boscagli, Chirico, De Capitani, Fortino, Locatelli, Palermo, Pasquini.

Con 33 voti favorevoli e 1 voto contrario (Colombo G.)

DELIBERA

- 1) Di istituire per i motivi di cui sopra la figura del garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Lecco, la cui disciplina è contenuta nel Regolamento allegato alla presente;
- 2) Di approvare il Regolamento del "Garante dei diritti delle persone private della libertà personale", modificato per effetto dell'emendamento approvato, allegato alla presente (All 1) della quale costituisce parte integrante e sostanziale che entrerà in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale.


PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione prot. int. n. 1902 del 14.01.2014, avente ad oggetto: "***Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale e approvazione del relativo regolamento***"

Lecco, 14.01.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

datt. Paolo Codarri



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paolo Codarri', is written above a horizontal line. A vertical line extends downwards from the center of the horizontal line.



REGOLAMENTO

“GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE DEL COMUNE DI LECCO”

Art. 1 – Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

1. Il Comune di Lecco istituisce il “Garante dei diritti delle persone private della libertà personale”, d’ora in poi denominato Garante. Il Garante è un organo monocratico.

Art. 2 – Nomina

1. Il Sindaco, all’interno di una terna di nominativi formata dalla Commissione Capigruppo a seguito di pubblicazione di atto pubblico, nomina il Garante scegliendolo fra persone residenti nella Provincia di Lecco, di indiscusso prestigio e notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, delle attività sociali, tenendo presente eventuali elementi di inopportunità e ne dà comunicazione successiva al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
2. Il Garante è un organo monocratico.
3. L’incarico di Garante è incompatibile con l’esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della pubblica sicurezza nonché della professione forense.
4. E’ esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali e del personale che opera presso la casa circondariale

Art. 3 – Durata

1. Il Garante resta in carica per 3 (tre) anni e opera in regime di *prorogatio* secondo le norme legislative in materia. L’incarico è rinnovabile per una sola volta.

2. Il Garante può essere revocato dal Sindaco, anche su richiesta del Consiglio Comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o per gravi inadempimenti nei compiti affidati.

Art. 4 – Compiti del Garante

Al Garante sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale, ossia limitate nella libertà di movimento, residenti, domiciliate, dimoranti nel territorio del Comune di Lecco, con particolare riferimento, per quanto attiene le attribuzioni e le competenze del Comune di Lecco, ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione professionale, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, tenendo conto della loro condizione di restrizione;
- b) promuovere iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell'umanizzazione della pena detentiva;
- c) promuovere iniziative congiunte e coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore Civico provinciale;
- d) esaminare e predisporre iniziative rispetto a segnalazioni che riguardino violazioni di diritti e prerogative delle persone private della libertà personale, ricercando ulteriori informazioni presso autorità competenti;
- e) informare e confrontarsi con le autorità competenti riguardo alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio dei diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati;
- f) promuovere con le pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli d'intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite al luogo di detenzione;
- g) promuovere i rapporti con le Associazioni interessate ai problemi penitenziari.

Art. 5 – Rapporti con il Comune di Lecco e le Associazioni

1. Il Garante:

- a) riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi emersi ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- b) può avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 4, con richiesta scritta da inviarsi al Sindaco;

- c) è tenuto ad inviare al Sindaco apposita relazione sull'attività annuale svolta;
- d) è tenuto a riferire sull'attività svolta alle Associazioni interessate ai problemi penitenziari su richieste delle stesse;

Art. 6 – Indennità di funzione

1. Il Garante assume l'incarico a titolo onorario e per lo svolgimento delle funzioni attribuite non è prevista alcuna indennità o rimborso spese.

Art. 7 – Logistica

1. Il Garante, per lo svolgimento dei propri compiti, si potrà avvalere delle strutture e del personale messo a disposizione dall'ufficio comunale stabilito dal Sindaco.

Emendamenti

Aee 2

Art. 2 comma 3



Inserire: " e " anziché la
regola ha " giustizia e
della pubblica sicurezza";

- inserire " anche "
anziché e ha sicurezza
e della pubblica sicurezza;

ART 40 Dgs 267/2000
per la favorevole
27.1.2014

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

16 FEB. 2014

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il e vi rimarrà affissa per 15 giorni

consecutivi fino al ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

21 FEB. 2014

Li, **16 FEB. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri